



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Delibera del Consiglio Comunale n. _____)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità e obiettivi

Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA

Art. 5 - Destinatari della concessione in uso

Art. 6 - Procedura per la concessione in uso

Art. 7 - Palestre scolastiche

Art. 8 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

TITOLO III – IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE INDIRETTA: CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 10 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

Art. 11 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

Art. 12 - Tipologia delle concessioni

Art. 13 - Concessioni in gestione degli impianti senza rilevanza economica

Art. 14 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

Art. 15 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti sportivi

Art. 16 - Durata della concessione in gestione

Art. 17 - Divieti

Art. 18 - Rendiconto di gestione

Art. 19 - Decadenza e revoca delle concessioni

TITOLO IV – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Norme generali sulla vigilanza

Art. 21 - Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. Ai sensi dall'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Il Comune di Terni, per il raggiungimento delle predette finalità, gestisce gli impianti sportivi:
 - a) **in forma diretta**, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e dell'idoneità del personale a disposizione, mediante un'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Direzione competente;
 - b) **in forma indiretta**, mediante concessione della gestione degli impianti a soggetti terzi, individuati con procedura ad evidenza pubblica.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **Comune** il Comune di Terni;
 - b) per **concessione in uso**, nell'ambito degli impianti a gestione diretta, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - c) per **concessione in gestione**, nell'ambito degli impianti a gestione indiretta, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
 - d) per concessione in gestione e uso, il provvedimento con il quale il Comune concede in gestione alcune attività legate all'impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive;
 - e) per **Concessionario**, il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.
 - f) per **impianto sportivo**, la struttura all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto;
 - g) per **impianto senza rilevanza economica** quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
 - h) per **impianto con rilevanza economica** gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
 - i) **attività sportiva**: qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività e per perseguire obiettivi di salute attraverso un miglioramento degli stili di vita sin dall'età infantile, distinta in: 1) attività agonistica, quale forma di attività sportiva praticata sistematicamente e continuativamente, a

qualsiasi livello, per il perseguimento di un risultato sportivo attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia, in forma regolamentata dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli EPS, ovvero da organizzazioni o soggetti terzi; 2) attività non agonistica, quale forma di attività sportiva, individuale e collettiva, non occasionale e non regolamentata, praticata da soggetti tesserati e non ad organismi sportivi

- j) **attività motoria:** qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa.
- k) **Associazione o Società sportivo-dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Art. 3 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Terni, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione e l'inclusione, persegue le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
 - d) contrasto al doping;
 - e) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
 - f) diffusione delle discipline sportive per dare pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) valorizzazione del talento agonistico;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
 - i) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - j) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;
 - k) promozione ed accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli ed impegnandosi, altresì, a diffondere, tra le Associazioni sportive, i principi contenuti nei disciplinari allo scopo sottoscritti con Associazioni ed Enti.
2. Il Comune di Terni promuove le finalità di cui al comma 1 attraverso i propri Uffici, nonché con le strutture locali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), e Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive Associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni Benemerite (AB), i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato riconosciuti dal CONI e con tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio ricreativo.
3. Nel rispetto della normativa sugli Enti locali e sulla base della situazione economico-finanziaria dell'Ente, persegue le suddette finalità prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, lett. a) e b) del presente Regolamento.
2. L'accesso e l'uso degli impianti sportivi deve, comunque, essere garantito a tutti i cittadini. Le modalità di utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva ovvero aderenti a società sportive diverse dal concessionario, saranno descritte negli Avvisi di gara e nelle Convenzioni.
3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come previsto dal successivo art. 8 del presente Regolamento.
4. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva è stabilita nell'Avviso di gara e nella convenzione relativa.

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA

Art. 5 - Destinatari della concessione in uso

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali a **gestione diretta** sono concessi in uso:
 - a) stagionalmente, con una durata limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
 - b) per periodi inferiori, ovvero per uso occasionale/straordinario, compatibilmente con la programmazione stagionale.

2. I destinatari della concessione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi a gestione diretta sono i soggetti di cui al D. Lgs. n. 36/2021, ovvero, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) Federazioni Sportive Nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
 - d) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
 - e) Istituzioni scolastiche;
 - f) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - g) Società sportive professionistiche;
 - h) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - i) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
 - j) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato).

3. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al D. Lgs. n. 36/2021.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2, punti da a) a j), durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

Art. 6 - Procedura per la concessione in uso

1. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, vengono presentate:
 - a) All'Ufficio competente in materia di sport del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dal Comune;
 - b) ai soggetti concessionari, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario, che verranno pubblicizzate dall'Amministrazione Comunale in occasione della pubblicazione dell'Avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.

2. La domanda dovrà essere presentata su apposito modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'Ufficio Sport del Comune. Nell'istanza dovrà essere specificata l'attività sportiva

per la quale si fa richiesta di utilizzo, l'impianto di preferenza, l'orario, il giorno ed il periodo in cui si intende svolgere l'attività. L'istanza dovrà, altresì, contenere gli elementi necessari ai fini della valutazione comparativa secondo i criteri di cui al successivo comma 5.

3. L'Ufficio Sport del Comune, ovvero i soggetti concessionari degli impianti concessi in gestione a terzi, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, procedono con l'assegnazione stagionale degli spazi ottemperando ai seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione della categoria di appartenenza;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Terni e nei Comuni confinanti, in subordine alle società con sede nella Provincia e quindi nella Regione.

4. Il Concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto.

5. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente le istanze, tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) categoria di appartenenza e livello del Comitato organizzatore (internazionale/nazionale/interregionale/regionale/locale)
- b) n. atleti tesserati, nell'anno precedente, in relazione alla categoria (prima squadra e settore giovanile)
- c) aver già disputato campionati negli anni precedenti
- d) Società o Associazioni di solo settore giovanile (in base al numero dei tesserati)
- e) attività svolta per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- f) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Ferma restando la necessità di dare continuità all'attività svolta, vengono stabiliti i seguenti limiti in relazione alla fascia oraria 18/23:

- massimo 9 ore settimanali per attività organizzate, ad ogni livello, da Comitati internazionali/nazionali (prima squadra e settore giovanile);
- massimo 6 ore settimanali per attività organizzate, ad ogni livello, da Comitati interregionali (prima squadra e settore giovanile).

6. I termini per la presentazione delle istanze ai fini della concessione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi verranno resi noti a tutti gli interessati mediante pubblicazione nella sezione appositamente dedicata sul sito istituzionale dell'Ente e comunque, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno. A seguito di istruttoria delle richieste pervenute per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune renderà nota la programmazione annuale degli utilizzi, di norma entro

il 31 agosto di ciascun anno e ne darà comunicazione ai richiedenti, motivando le mancate assegnazioni. E', comunque, data facoltà al Dirigente competente in materia di sport, in caso di molteplici domande per lo stesso impianto e medesima fascia oraria, di convocare i soggetti interessati al fine di pianificare un utilizzo concordato delle strutture.

7. I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. In caso di attività svolta in presenza di pubblico, restano in carico al soggetto assegnatario tutti gli obblighi relativi all'ottenimento della licenza di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS.
8. È vietata la "sub-concessione" degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.
9. Per gli impianti a gestione diretta, la concessione in uso temporaneo per manifestazioni extra sportive degli impianti comunali potrà essere autorizzata, previa richiesta da presentare direttamente al Comune. Per gli impianti in concessione sarà, invece, necessario presentare richiesta al Concessionario ed essere in possesso del nulla osta del Comune.

Art. 7 – Palestre scolastiche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i.. sono messi a disposizione e assegnati in uso alle Società e Associazioni sportivo-dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune o nei Comuni confinanti. Sono, altresì, messi a disposizione e assegnati in uso alle Associazioni ed Enti che perseguono finalità di carattere culturale, ricreativo, sociale per lo svolgimento di manifestazioni.
2. Per quanto concerne l'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali scolastiche alle Società sportive, il loro utilizzo sarà concesso nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma, quindi, dopo le ore 15 e sarà regolato da una apposita Convenzione, stipulata fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto assegnatario degli spazi sportivi, che dettaglierà le modalità di utilizzo dell'impianto e tutti gli adempimenti previsti.
3. Gli spazi sportivi scolastici possono essere concessi, in uso stagionale, con le stesse modalità previste per gli impianti sportivi comunali, per un periodo non superiore a 11 mesi (compresi tra settembre e luglio dell'anno successivo), in orari che non interferiscano con lo svolgimento delle attività scolastiche.
4. In caso di una pluralità di richieste per una medesima palestra scolastica, nella medesima fascia oraria, al fine di individuare il soggetto cui affidare gli spazi sportivi richiesti, si terrà conto, in riferimento ad ogni singola Società sportiva, dei seguenti criteri, nel seguente ordine di priorità:
 - n° totale di iscritti
 - rapporto (di congruità) tra il n° totale di iscritti ed il n° di altre palestre già in uso
 - n° di iscritti per quella determinata attività svolta in quella determinata palestra

Art. 8 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali nonché delle palestre scolastiche, è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da effettuarsi attraverso la piattaforma PagoPA.
2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
3. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o, per gli impianti gestiti in via diretta, al Comune.
4. Per i soli impianti sportivi, l'assegnatario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'utilizzo, è tenuto al versamento di una cauzione o, in alternativa, di una polizza fidejussoria, in favore del Comune di Terni, prestate, secondo la vigente normativa, prima del rilascio della concessione in uso.
L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione o della polizza, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio. In assenza di danni da addebitare all'assegnatario, la polizza sarà svincolata o la cauzione verrà restituita, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della concessione.
5. La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati. L'uso prolungato gratuito alle summenzionate categorie sarà considerato alla stregua di contributo economico e, come tale, soggetto alla disciplina in materia.

Art. 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In tali casi gli utilizzatori dell'uso degli spazi sportivi non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione (esempio utilizzo dell'impianto in giorni o orari ulteriori e/o diversi da quelli concessi);
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
4. Per gli impianti in concessione, il Concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate. Il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'Amministrazione Comunale.
5. La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella Convenzione d'uso.
6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:
 - a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III –IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE INDIRECTA: CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 10 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, nei casi in cui l'Ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la Concessione in gestione è affidata, in via preferenziale, a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, privilegiando queste ultime nel caso in cui organizzino nell'impianto stesso manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale nonché nel caso in cui intendano porre nell'impianto sportivo la sede nazionale di un centro federale, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un Concessionario avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, in conformità degli istituti giuridici previsti per gli impianti aventi rilevanza economica e per gli impianti privi di rilevanza economica.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021, le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune di Terni, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione di un impianto sportivo, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se il Comune di Terni riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
5. Nel caso in cui per il medesimo impianto dovessero pervenire due o più proposte, ai sensi del precedente comma, verrà nominata una commissione interdirezionale di almeno tre membri, che procederà a valutarle al fine di selezionare la proposta meritevole di accoglienza.

Art. 11 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle Convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita Convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi:
 - a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della Concessione;
 - b) durata della Concessione;
 - c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
 - e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal Concessionario;
 - g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - h) applicazione e riscossione tariffe;

- i) pagamento del canone;
 - j) intestazione e pagamento delle utenze;
 - k) piano di conduzione tecnica che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo;
 - l) piano di utilizzo che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - m) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
 - n) divieto di sub concessione delle attività principali della Concessione;
 - o) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
 - p) garanzie e idonee coperture assicurative;
 - q) forme di controllo da parte del Comune di Terni;
 - r) obbligo per il Concessionario di redigere una relazione annuale economico-gestionale, relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto, relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune;
 - s) modalità relative alla revoca, alla decadenza e alla richiesta di rinnovo.
2. Il contenuto minimo delle Convenzioni previsto dal comma 1 sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.
3. Il Concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente alla gestione dell'impianto. Per ogni singola attività, egli ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle normative vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con osservanza delle ordinanze che il Sindaco, o altre Autorità competenti, possono emanare nelle materie indicate.

Art. 12 – Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie di concessione della gestione, così come previsto all'art. 2 comma 1 lett. g) e h) sono le seguenti:
 - a) concessione in gestione e uso di **impianti senza rilevanza economica**, la cui gestione non è in grado di produrre reddito;
 - b) concessione in gestione e uso di **impianti con rilevanza economica**, la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.

Art. 13 – Concessione in gestione e uso di impianti senza rilevanza economica

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, con onere a carico del Concessionario di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta e controllare il rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva.
2. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, la gestione potrebbe essere assistita da parte del Comune che può anche erogare un contributo, a discrezione della Giunta, necessario per il

riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione e eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.).

3. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.
4. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
5. La scelta del gestore, da effettuarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tiene conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti, o in parte, con diverse pesature:
 - a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
 - b) radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
 - c) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
 - d) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
 - e) tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento a eventuali agevolazioni nelle tariffe per minori e altre fasce di utenza a basso reddito;
 - f) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
 - g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;
 - h) accordi per la gestione integrata con altri soggetti del territorio;
 - i) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - j) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - k) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base dell'indicazione dell'offerta, in ribasso, sul contributo economico che il Comune intende concedere a sostegno della gestione, se previsto, ovvero del rialzo sul canone minimo previsto.
6. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da un minimo di tre membri interni, facenti parte delle Direzioni competenti del Comune di Terni.
7. Il Concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e vigilanza sugli accessi, per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso.
8. Sono a carico del Concessionario le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'Avviso pubblico - per motivi oggettivi - il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a

rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

9. Il Concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, ad istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive, così come previsto dall'art. 6, comma 9, del presente Regolamento.
10. L'Avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto sportivo.
11. Il Concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di sanzioni commisurate alla gravità ed alla eventuale reiterazione della violazione, fino alla decadenza della Concessione.
12. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.
13. Il Concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e determinato in sede di Avviso, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3.
14. Al Concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
 - b) l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di Concessione;
 - c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di Concessione;
 - d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale eventualmente presenti nell'impianto, percepandone gli incassi;
 - e) l'incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di Concessione;
 - g) la vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
 - h) l'incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
 - i) l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

Art. 14 – Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica è affidata previa gara a favore del miglior offerente, quale concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 176 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. La Giunta Comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi.
3. Il Dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.
4. Nella scelta del Concessionario per gli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidamento dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 13, comma 5.
5. La valutazione della convenienza economica, nel rispetto della normativa vigente, si baserà sul criterio dell'offerta migliorativa (al rialzo) rispetto al canone minimo stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'Avviso pubblico.
6. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
7. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 13, dal comma 7 al comma 14.
8. Il Concessionario può determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi o gli orari compresi nella percentuale di uso riservata al Comune e prevista eventualmente nell'atto di Concessione, per i quali il Concessionario applicherà le tariffe determinate dal Comune. Il piano delle tariffe deve essere presentato al Comune all'interno del progetto di gestione, in risposta all'Avviso pubblico per l'affidamento e potranno essere modificate in conformità alla normativa vigente in materia di contratti di concessione, previa comunicazione al Comune.

Art. 15 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente Ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Tutte le opere realizzate dal Concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.

6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà, altresì, richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
7. Le spese sostenute per le opere di cui al precedente comma 4, che il Concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomputate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti Uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 16 - Durata della concessione in gestione

1. La Concessione in gestione di impianti sportivi con o senza rilevanza economica potrà avere la durata da 5 a 9 anni, salvo quanto espressamente previsto nell'Avviso pubblico.
2. Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo Concessionario e comunque per massimo 12 mesi.
3. La durata dell'affidamento potrà essere oggetto di rinnovo per una sola volta per un numero di anni complessivamente non superiori al doppio della durata iniziale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalla proposta di migliorie e progetti di sviluppo.
4. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita Convenzione.
5. Limitatamente ai progetti di potenziamento, presentati anche nel corso della gestione dal Concessionario, che risultino di particolare interesse per la valorizzazione dell'impianto, la durata dell'affidamento può essere prorogata, per una sola volta, fino ad una durata massima di 25 anni.

Art. 17 – Divieti

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della Concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della Concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di sub-concessione il caso in cui il Concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della Convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella Convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
2. È fatto divieto di utilizzare, anche temporaneamente, l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di Concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla Convenzione.

Art. 18 – Rendiconto di gestione

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), che evidenzia i proventi e gli oneri della gestione e il relativo avanzo o disavanzo generato dalla stessa ed eventuali introiti previsti per l'Ente.
2. Il rendiconto viene redatto puntualmente secondo quanto disposto dall'atto di affidamento e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività, incluse le attività economiche collaterali, e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il Comune può chiedere spiegazioni e documentazioni nonché eseguire ispezioni e controlli.

Art. 19 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Sarà avviata procedura di decadenza della Concessione senza che il Concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - b) inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto;
 - d) morosità nel pagamento dei canoni di concessione, in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
 - e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
 - f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al Concessionario;
 - g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - h) altri casi previsti dal Regolamento, quali obblighi e requisiti per la gestione.
2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.
4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:
 - a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
 - b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.
5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della Concessione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO IV – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.
2. Il Comune di Terni, attraverso l'Ufficio competente in materia di Sport, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.
3. Analogamente, l'Ufficio competente in materia di Sport, vigila periodicamente sul versamento degli importi da parte dei soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, attivando le procedure previste in caso di inadempimento.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza alla data di adozione del presente Regolamento, alle condizioni nelle stesse stabilite. Alle stesse potrà, comunque, essere applicato quanto previsto all'art. 19, comma 5, del presente Regolamento.
3. Le concessioni in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, che abbiano una scadenza entro i 6 (sei) mesi successivi, sono automaticamente prorogate per il tempo necessario ad effettuare le nuove procedure di concessione sulla base del presente Regolamento, e comunque per non più di 12 mesi.